



Comune di Ascoli Piceno
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

Settore Patrimonio
Gestioni Dirette Welfare
Servizio Gestione
Patrimonio

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, AI
SENSI DELL'ART. 164 DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE
DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE SEDI COMUNALI.**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

CIG: 8024545006

SOMMARIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1	Oggetto della concessione.....	3
Art. 2	Durata della concessione e riconsegna degli spazi.....	4
Art. 3	Canone di concessione annuo	5
Art. 4	Divieto di variazione della destinazione d'uso degli spazi	5
Art. 5	Valore della concessione	5
Art. 6	Assicurazioni	6
Art. 7	Penali.....	7
Art. 8	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
Art. 9	Controversie	8

CAPO II - NORME RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 10	Specifiche tecniche minime dei prodotti.....	8
Art. 11	Specifiche tecniche minime dei distributori automatici.....	9
Art. 12	Oneri del concessionario per l'avvio e l'esecuzione del servizio	10
Art. 13	Manutenzione e rifornimento dei distributori automatici.....	12
Art. 14	Contabilizzazione dei prodotti erogati	13
Art. 15	Corrispettivi, revisione dei prezzi e rivalutazione del canone annuo.....	13
Art. 16	Giorni ed orari di erogazione del servizio, possibili interruzioni	13
Art. 17	Personale addetto	14
Art. 18	Responsabile/referente del concessionario	15
Art. 19	Qualità ed igiene del servizio, obblighi normativi	15
Art. 20	Pulizia e manutenzione degli spazi e dei distributori, gestione dei rifiuti	16
Art. 21	Disposizioni finali.....	16

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito denominato capitolato speciale) i seguenti allegati:

Allegato A: Piano economico finanziario di massima;

Allegato B: Elenco prodotti e listino prezzi;

Allegato C: Planimetrie sedi di collocazione distributori;

Allegato D: DUVRI.

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Il presente capitolato speciale ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 164 del D.Lgs. 50/2016, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bevande calde, fredde, bibite, snack ed altri generi alimentari) mediante l'installazione di distributori automatici presso le sedi dell'Amministrazione comunale.
2. Le tipologie di distributori automatici individuate sono le seguenti (**Tabella A**):

Cod.	TABELLA A
A	Distributore automatico di bevande calde
B	Distributore automatico di prodotti refrigerati, bevande e snack

3. Il servizio dovrà essere svolto presso le seguenti sedi comunali site ad Ascoli Piceno mediante l'installazione di distributori automatici in numero e tipologia individuati come indicato (**Tabella B**):

TABELLA B						
N. ORD	UBICAZIONE	BAR INTERNO	AFFLUENZA PUBBLICO	N. DIPENDENTI per sede	n. distributori per tipologia	
					A	B
1	Polo Culturale Sant'Agostino (Biblioteca, Musei, Sale Conferenze, piano terra) - Corso Mazzini, 90	NO	SI	65	1	2
2	Istituto Sacro Cuore (Uffici Tecnici – Ambiente) - piano 2° - viale Vellei	NO	SI	63	1	1
3	Palazzo Via Giusti (Anagrafe, Elettorale, Servizi Sociali, Patrimonio, Farmacie, SUAP) - piano rialzato - via Giusti, 5	NO	SI	81	2	2
4	Palazzo dei Capitani – piano 2° - Piazza del Popolo	NO	SI	17	1	1
5	Teatro Ventidio Basso (area uffici, camerini e palcoscenico) - piano terra - via del Trivio, 33	SI	SI	9	1	1

6	Palazzo Arengo Palazzina "B" – piano terra - Piazza Arringo, 7	NO	SI	55	1	1
7	Palazzo Arengo (Segreteria Sindaco) - piano 2° - Piazza Arringo, 7	NO	SI	12	1	1
8	Ex Gil (Polizia Municipale, Protezione Civile,) - piano terra - viale Marcello Federici, 80	NO	SI	60	1	2
9	Casa Albergo Ferrucci – piano terra - via Berardo Tucci	NO	SI	1	1	1
10	Immobile CIIP (Servizi Ragioneria e Tributi) - piano 5° - via della Repubblica, 24	NO	SI	33	1	1
TOTALI				396	11	13
Distributori automatici complessivi						24

Si fa presente che la linea di alimentazione idrica è presente solo negli immobili n. 9 e 10 della sopra riportata tabella. Nei restanti immobili il concessionario dovrà provvedere a proprio carico al rifornimento idrico con taniche di acqua già filtrata.

- Eventuali nuove installazioni e/o rimozioni di distributori automatici potranno essere effettuate dal concessionario solo previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
- In considerazione della durata della concessione di cui al successivo art. 2, è prevista l'opzione per l'Amministrazione comunale di chiedere al concessionario durante l'esecuzione del contratto di apportare modifiche al servizio erogato, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016, in relazione a possibili ulteriori variazioni dell'attuale assetto della logistica delle sedi e degli uffici, compresa l'acquisizione ovvero la dismissione di sedi di cui allo stato non è possibile conoscere la precisa entità.
- Al fine di agevolare la partecipazione alla procedura di gara e consentire la formulazione di un'offerta consapevole da parte dei concorrenti, l'Amministrazione comunale ha redatto un piano economico finanziario di massima, anche sulla base dei dati a disposizione rispetto all'esperienza degli anni precedenti (**Allegato A** al presente capitolato speciale).
- Le informazioni ivi riportate, in particolare quelle relative al bacino di utenza potenziale, hanno carattere indicativo e non vincolante in quanto l'utilizzo dei distributori automatici è facoltativo e pertanto il concessionario non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa né richiedere modifiche al contratto per l'eventuale mancata e/o minore fruizione del servizio da parte dell'utenza.
- La procedura di aggiudicazione risponde alle disposizioni previste dal bando di gara, dal disciplinare di gara, dal presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dallo schema di contratto, oltre che, per quanto non regolato dalle clausole ivi contenute, dalle norme del codice civile nonché dalle leggi comunali, nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della concessione.

Art. 2 - Durata della concessione e riconsegna degli spazi

- Il contratto di concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bevande calde, fredde, bibite, snack ed altri generi alimentari) mediante l'installazione di distributori automatici presso le sedi comunali avrà la durata di **60 (sessanta) mesi**, decorrenti dalla data **di inizio attività** che sarà indicata nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto redatto e sottoscritto in contraddittorio tra l'aggiudicatario e l'Amministrazione comunale.
- Qualora il concessionario, senza giustificato motivo e giusta causa, dovesse abbandonare il servizio o disdire il contratto prima della scadenza convenuta, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi, a titolo di penale, sull'intero importo della garanzia definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
- Le parti danno reciprocamente atto che la consegna/concessione degli spazi avviene in via provvisoria e trova la sua causa nella gestione economica del servizio di somministrazione di alimenti e bevande (bevande calde, fredde, bibite, snack ed altri generi alimentari) mediante

l'installazione di distributori automatici oggetto della presente procedura di aggiudicazione. Pertanto la durata della consegna/concessione degli spazi è inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione del servizio.

4. Alla scadenza contrattuale il concessionario dovrà provvedere a proprie cura e spese alla riconsegna degli spazi, liberi da cose ed attrezzature, ripristinando lo stato dei luoghi nelle condizioni in cui si trovavano alla data del verbale di inizio servizio e di consegna degli spazi. Le operazioni dovranno esaurirsi entro **30 (trenta) giorni** dalla comunicazione in tal senso da parte dell'Amministrazione comunale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7.

5. Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti dovuti a imperizia, incuria o mancata manutenzione saranno oggetto di valutazione economica. Le spese per il ripristino saranno addebitate interamente al concessionario attraverso l'incameramento totale o parziale della garanzia definitiva fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

6. Lo svincolo della garanzia definitiva sarà effettuato a conclusione degli adempimenti finalizzati ad accertare la consistenza e lo stato di conservazione dei beni in restituzione e comunque entro **60 (sessanta) giorni** dalla data di rimozione di tutte le apparecchiature da parte del concessionario.

7. Alla scadenza contrattuale il concessionario non avrà titolo ad esigere alcun indennizzo o buonuscita.

Art. 3 - Canone di concessione annuo

1. L'importo del canone di concessione annuo per singolo distributore, posto a base d'asta e soggetto a rialzo in fase di gara, uguale per entrambe le tipologie di distributore automatico indicate all'art. 1 del presente documento, è pari a €. 300,00 al netto di Iva – se e in quanto dovuta – e/o di altre imposte e contributi di legge.

2. Il canone di concessione per singolo distributore offerto in sede di gara è corrisposto all'Amministrazione comunale annualmente, in un'unica rata anticipata, entro **90 (novanta) giorni** dalla data di decorrenza di ciascuna annualità calcolata a partire dalla data del verbale di inizio attività di cui al precedente art. 2.

3. Esso comprende il rimborso forfettario delle spese per le utilità usufruite (consumi di energia elettrica).

4. Il canone annuo resterà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi del presente articolo e nei casi contemplati dal successivo art. 15.

5. La rideterminazione del canone annuo complessivo a fronte di modifiche al servizio erogato, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 (aumento ovvero diminuzione del numero di distributori automatici indicati nella Tabella B del precedente art. 1), avverrà in base al canone concessorio annuo per singolo distributore offerto in sede di gara dal concessionario.

Art. 4 - Divieto di variazione della destinazione d'uso degli spazi

1. Il concessionario non potrà adibire o utilizzare gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale per scopi diversi da quelli previsti dal presente capitolato speciale, non potrà mutare la destinazione d'uso degli stessi e/o modificare autonomamente la configurazione o l'impiego dei medesimi e/o la posizione dei distributori automatici utilizzati, salvo diversi accordi eventualmente assunti con l'Amministrazione comunale.

2. Nell'ambito degli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale il concessionario non potrà concedere a terzi spazi ad uso pubblicitario.

3. Fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è fatto espressamente divieto al concessionario di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto.

Art. 5 - Valore della concessione

1. Dai conteggi riportati nel piano economico-finanziario di massima, risulta che, ai sensi dell'art. 167 (Metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni) del D.Lgs. 50/2016, il valore della

presente concessione ammonta ad **Euro 241.439,60**.

2. L'importo così stimato è puramente indicativo, non impegna in alcun modo l'Amministrazione Comunale e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti e spese per il concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in concessione. Variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivalsa alcuna da parte dell'aggiudicatario in quanto rientranti nell'alea propria della fattispecie di contratto in questione.

3. L'importo degli oneri per la sicurezza necessari alla riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali, non soggetto ad offerta, così come determinato nello schema di DUVRI allegato al presente capitolato speciale, ammonta ad **Euro 0,00 (zero/00)**.

4. In un'ottica di efficienza e di economicità rispetto agli obiettivi da perseguire e stante l'omogeneità del servizio in questione, l'Amministrazione comunale non ha ritenuto di suddividere la presente concessione in due o più lotti ai sensi dell'art. 51, c. 1, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Assicurazioni

1. L'Amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità civile diretta e indiretta derivante dall'esecuzione del servizio. Pertanto l'aggiudicatario si obbliga all'esatta osservanza degli obblighi e delle prescrizioni in materia di lavoro, previdenza e assistenza, delle norme riguardanti la prevenzione degli infortuni, la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, delle norme commerciali ed igienico-sanitarie per l'esercizio dell'attività.

2. Ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà presentare idonea polizza per responsabilità civile verso terzi e operai impegnandosi a mantenerla attiva per tutta la durata del contratto. Detta polizza, a garanzia dei danni cagionati a terzi in conseguenza dell'esecuzione della presente concessione, dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a **Euro 1.000.000,00** per sinistro e per persona, senza limite in aggregato annuo.

3. A titolo indicativo e non esaustivo, la polizza dovrà prevedere le seguenti garanzie, a copertura:

- dei danni cagionati ai fruitori del servizio derivanti dallo smercio e somministrazione di cibi e bevande;
- dei danni ai locali e strutture di proprietà dell'Amministrazione, anche per fatto di terzi e/o fruitori del servizio, direttamente o indirettamente causati dai distributori automatici del concessionario e/o alla presenza degli stessi;
- dei danni arrecati a terzi (inclusi l'Amministrazione comunale e i fruitori del servizio) da dipendenti, soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino all'espletamento delle attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo.

4. La polizza dovrà valere anche per le richieste di risarcimento pervenute all'Amministrazione comunale per fatto imputabile al concessionario; a tal fine, sia per la garanzia RCT che per la RCO l'Amministrazione Comunale dovrà risultare quale "assicurato aggiuntivo" di polizza, limitatamente ai danni inerenti la presente concessione. Eventuali scoperti e/o franchigie previste dalla polizza inoltre non potranno essere eccipibili al terzo danneggiato.

5. In ogni caso si precisa e si conviene che sono a esclusivo carico del concessionario eventuali rischi, scoperti, maggiori danni eccedenti i massimali assicurati o franchigie che dovessero esistere e non risultare coperti dalla polizza e che l'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni a terzi, provocati dall'uso delle macchine e/o degli impianti, per eventuale interruzione o mancanza di energia elettrica, per eventuali furti, manomissioni, atti vandalici, danni e guasti arrecati da terzi alle macchine e agli impianti, per incendi.

6. In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzi, la documentazione attinente la polizza dovrà essere presentata:

- in caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o consorzio ordinario di cui all'art. 45, c. 2, lett. e), del D.Lgs. 50/2016, dall'impresa, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dal consorzio mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate o consorziate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 45, c. 5, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016 dal consorzio medesimo.

7. La mancata costituzione della polizza determina la decadenza dell'affidamento, l'incameramento della garanzia provvisoria da parte dell'Amministrazione comunale e l'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.7 - Penali

1. L'irregolarità nell'esecuzione del servizio ovvero il mancato rispetto o la violazione di qualunque disposizione contenuta nel presente capitolato speciale, o il compimento da parte del concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano compromesso, compromettano o tali da compromettere il servizio o nuocere alla convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all'importanza e alla gravità dell'inadempienza ovvero dell'infrazione, non esclusa la revoca della concessione.
2. Ogni inadempienza ovvero infrazione rispetto agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al concessionario a mezzo PEC. Entro **5 (cinque) giorni** naturali e consecutivi dalla data della contestazione, il concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine l'Amministrazione comunale, qualora non riceva giustificazioni oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al concessionario.
3. L'importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al concessionario e non potrà superare, complessivamente, il **10% (dieci per cento)** del valore della concessione, pena la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.
4. In particolare, in presenza delle violazioni e/o inadempienze di seguito descritte (**Tabella C**), l'Amministrazione comunale si riserva di applicare le penali indicate:

TABELLA C		
Cod.	Descrizione	Penale
1	Ritardo nel completamento dell'installazione dei distributori automatici rispetto al termine convenuto ai sensi dell'art. 12, c. 1	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
2	Mancata corresponsione del canone annuo entro le scadenze stabilite ai sensi dell'art. 3, c. 2	Euro 200,00 per ogni giorno di ritardo
3	Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2, c. 6	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
4	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per le riparazioni dei distributori in caso di guasti ai sensi dell'art. 13	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
5	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per la sostituzione dei distributori, nel caso in cui l'entità del guasto non consenta la riparazione, ai sensi dell'art. 13	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
6	Mancato rispetto dei tempi d'intervento massimi per il rifornimento e/o riassortimento dei prodotti esauriti ai sensi dell'art. 13	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
7	Mancata presentazione, nei tempi stabiliti, della reportistica semestrale sul numero delle erogazioni e degli incassi ai sensi dell'art. 14	Euro 20,00 per ogni giorno di ritardo
8	Applicazione di prezzi difformi rispetto al listino prezzi definito dall'Amministrazione comunale	Euro 50,00 per ogni distributore e per ogni giorno solare decorrenti dalla data di segnalazione e fino alla data di ripristino del prezzo originario
9	Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, della presenza di prodotti controindicati ai soggetti	Euro 100,00 a prodotto per la prima infrazione, Euro 200,00 a

	con intolleranze alimentari ai sensi dell'art. 10	prodotto per ogni infrazione successiva
10	Somministrazione di prodotti di qualità difforme e/o di caratteristiche qualitative inferiori a quelle minime previste dal presente capitolato speciale	Euro 50,00 a prodotto per la prima infrazione, Euro 100,00 a prodotto per ogni infrazione successiva

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non preclude la risoluzione contrattuale e il diritto dell'Amministrazione comunale a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il concessionario dall'adempimento dell'obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente.

Art. 8 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).

3. Il concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura-UTG della provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 9 - Controversie

1. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal contratto che dovessero insorgere tra le parti sarà, in via esclusiva, quello di Ascoli Piceno. È escluso in ogni caso il ricorso all'arbitrato.

CAPO II - NORME RELATIVE ALL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 10 - Specifiche tecniche minime dei prodotti

1. I prodotti da erogare dovranno essere ben visibili all'acquirente ed indicare chiaramente prezzo, marca, data di confezionamento o il tempo minimo di conservazione; al riguardo, i prodotti non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato "*consumare preferibilmente entro il ...*" dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

2. In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

3. In via generale si prevede l'erogazione delle seguenti tipologie di prodotti:

- A. caffè espresso / caffè decaffeinato / caffè macchiato / caffè lungo / the / camomilla / orzo / cioccolato /cioccolato extra forte / cappuccino / cappuccino decaffeinato / caffè ginseng / ginseng lungo / ginseng macchiato / ginseng cappuccino e bevande calde in genere;
- B. acqua naturale e frizzante da 50 cl;
- C. bibite in lattina da 33 cl;
- D. cracker 30 g, merendine 40-50 g, wafer 40-45 g, biscotti 55 g, crostatine 40 g, frutta secca 30 g, snack salati in genere;
- E. succhi di frutta in brick da 20 cl, succhi di frutta da 25 cl, bibite da 50 cl;
- F. yogurt da 125-200 g.

4. In ogni caso i prodotti erogati, garantiti per qualità, igiene e freschezza, prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel perfetto rispetto delle vigenti norme nazionali e comunitarie in materia, dovranno prevedere le seguenti caratteristiche minime:

• **bevande calde:**

caffè: almeno di "prima miscela bar", macinato all'istante e con grammatura minima di 7 g di caffè per erogazione caffè in cialde: da 9,5 g;

caffè decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g;

latte:

grammatura minima di 8 g di latte in polvere per ogni erogazione cappuccino:

grammatura minima di 10 g di latte in polvere per ogni erogazione the/ginseng:

grammatura minima di 14 g di the/ginseng in polvere per ogni erogazione cioccolato:

grammatura minima di 25 g di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione;

cappuccino decaffeinato: grammatura minima di 1,5 g di caffè e 9 g di latte ;

camomilla solubile: grammatura minima di 14 g di camomilla in polvere per ogni erogazione.

- **bevande fredde:**

acqua naturale e frizzante da 50 cl; bibite in lattina da 33 cl;

succhi di frutta in brick da 20 cl, succhi di frutta da 25 cl, bibite da 50 cl; yogurt da 125-200 g.

- **alimenti solidi preconfezionati:**

cracker 29-30 g, merendine 40-50 g, wafer 40-45 g, biscotti 55 g, crostatine 40g, frutta secca 30 g, snack salati in genere.

5. Alimenti e bevande erogati dovranno essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati o loro derivati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003) e grassi idrogenati; al riguardo, il concessionario dovrà attestare, in occasione della presentazione dell'elenco distributori/prodotti/prezzi, di cui al comma 7 del successivo art. 12, mediante dichiarazione di responsabilità all'uopo sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, che le derrate alimentari approvvigionate non contengono ingredienti di natura transgenica né grassi idrogenati e a richiesta dell'Amministrazione comunale esibire, in qualsiasi momento, la certificazione di provenienza dei prodotti.

6. Particolare attenzione dovrà essere posta nella tutela della salute dei consumatori intolleranti o allergici; a tal fine, affinché il consumatore riceva informazioni essenziali, leggibili e comprensibili per fare acquisti consapevoli, **il concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza** (per esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Uova e prodotti a base di uova - 3. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 4. Soia e prodotti a base di soia - 5. Latte e prodotti a base di latte - 6. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, pistacchi - 7. Senape e prodotti a base di senape - 8. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 9. Anidride solforosa e solfiti - 10. Lupini e prodotti a base di lupini)- pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7.

7. **L'Allegato B al presente capitolato speciale denominato "Elenco prodotti e listino prezzi" contiene il numero minimo di prodotti che il concessionario è tenuto obbligatoriamente a fornire per ciascuna tipologia A e B di distributori automatici unitamente ai prezzi al pubblico fissati dall'Amministrazione comunale. Il concessionario rimane tuttavia libero di proporre ulteriori prodotti rispetto a quelli stabiliti dall'Amministrazione comunale purché rispettino le specifiche tecniche minime di cui al presente articolo.**

Art. 11 - Specifiche tecniche minime dei distributori automatici

1. I distributori automatici da installare dovranno essere di recente fabbricazione, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di produrre ridotti impatti ambientali ed elevati risparmi energetici (classe energetica minima A).

Nel primo anno di concessione, almeno 8 (otto) dei 24 distributori totali presenti dovranno avere una data di fabbricazione non anteriore all'anno 2019. La restante parte dei distributori dovrà avere una data di fabbricazione non anteriore al 2015. Durante il corso della concessione tutti i distributori installati non potranno mai avere una data di fabbricazione anteriore a 5 anni rispetto

all'anno preso a riferimento.

In particolare i distributori dovranno:

- essere rispondenti alle norme vigenti, anche tecniche, sia nazionali che europee, in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
- rispettare in particolare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita");
- rispettare i limiti di rumore e di emissioni nell'ambiente previsti dalle norme vigenti in materia;
- utilizzare gas refrigeranti nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dello strato di ozono e riduzione dell'effetto serra;
- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- riportare una targhetta indicante chiaramente il numero identificativo di ciascuna apparecchiatura, la denominazione, la ragione sociale e il recapito del concessionario, nonché nominativo/numero di telefono del referente al quale rivolgersi per eventuali reclami, segnalazioni di guasto, segnalazioni di prodotti esauriti, ecc.;
- essere dotati di chiare indicazioni sulle tipologie dei prodotti offerti e dei relativi prezzi;

2. I distributori dovranno garantire l'erogazione di:

- bevande calde (**tipologie A**)
- prodotti refrigerati, bevande e snack (**tipologia B**)

3. I distributori dovranno essere dotati dei principali sistemi di pagamento:

- a monete, con sistema rendi-resto;
- a scheda o chiave elettronica ricaricabile ("chiavetta").

Ciascuno strumento elettronico dovrà permettere di utilizzare indistintamente tutti i distributori automatici collocati presso le varie sedi dell'Amministrazione comunale, in modo da favorirne l'utilizzo da parte del personale che presta servizio e/o si reca in più strutture. La ricarica delle "chiavette" dovrà avvenire in modo automatico tramite gli stessi distributori automatici. Il valore massimo della cauzione richiesta per la "chiavetta" non potrà superare il valore di **Euro 5,00 (cinque/00)** e l'importo dovrà essere rimborsato all'utente a fine contratto. In caso di utilizzo di sistemi di pagamento a scheda o chiave elettronica ricaricabile ("chiavetta") è previsto uno sconto del 10% sui prezzi al pubblico con sistema di pagamento a moneta.

Ciascuno strumento elettronico dovrà inoltre segnalare chiaramente e tempestivamente l'eventuale assenza di monete per il resto e garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori automatici o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto.

4. Non è consentita alcuna forma di pubblicità sui bicchieri, cucchiaini e/o palettine e sui distributori automatici oltre quella del marchio del concessionario.

Art. 12 - Oneri del concessionario per l'avvio e l'esecuzione del servizio

1. Il concessionario dovrà completare l'installazione dei distributori automatici entro **30 (trenta)** giorni **lavorativi** dalla data del verbale di inizio servizio e di consegna degli spazi di cui al comma 1 dell'art. 2 del presente capitolato speciale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7.

2. I distributori automatici dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia.

3. Qualora si rendesse necessario per esigenze del concessionario procedere all'adeguamento degli allacciamenti elettrici esistenti, gli stessi sarebbero a totale carico del concessionario che dovrà rilasciare all'Amministrazione comunale la relativa dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008.

4. Ciascun distributore automatico dovrà essere dotato di interruttore magneto-termico differenziale di portata adeguata all'assorbimento elettrico dell'apparecchiatura e $I_{dn}=30\text{mA}$ (comunemente definito "interruttore salvavita").

5. In deroga a quanto previsto al comma 1 del successivo art. 16, d'intesa con l'Amministrazione comunale, in determinati casi, per i distributori automatici di bevande calde e snack, potranno essere installati, ai fini del risparmio energetico, specifici interruttori orari con programmazione settimanale, tali da consentire l'accensione mattutina e lo spegnimento serale e nei week-end.

6. Sono a carico del concessionario:

- ogni spesa relativa alla stipula del contratto, ad eventuali atti aggiuntivi, compresi registrazione, imposte e bolli, e ad ogni diverso e successivo atto inerente alla gestione amministrativa del servizio;
- le assicurazioni derivanti da leggi, regolamenti o contratti collettivi nonché i contributi posti di norma a carico dei datori di lavoro;
- imposte e tasse di qualsiasi tipo derivanti dalla gestione del servizio oggetto della concessione escluse quelle espressamente indicate come a carico dell'Amministrazione comunale;
- l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la salute, la sicurezza e l'incolumità dei dipendenti ed in generale del personale addetto all'esecuzione del servizio, dei fruitori e dei terzi;
- l'acquisto, il trasporto, l'immagazzinamento e la corretta conservazione dei prodotti, come pure l'approvvigionamento dei mezzi e dei materiali necessari alla pulizia ed all'igiene dei distributori automatici e dei luoghi ove questi sono installati;
- l'acquisto, il trasporto, l'immagazzinamento e la corretta conservazione dei materiali di consumo monouso, in conformità alla norma UNI EN 13432:2002 necessari per l'erogazione degli alimenti e delle bevande;
- le licenze, imposte e tasse relative all'attività esercitata, multe e ammende eventualmente irrogate dalle Autorità competenti per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie e amministrative vigenti in materia;
- ogni spesa conseguente a furti o danneggiamenti, compresi gli atti vandalici, ad opera di terzi dei distributori automatici installati come a perdita di derrate alimentari dovute a guasti degli stessi;
- i costi per tutti i danni causati da incuria, cattivo uso, negligenza, imperizia, dolo o colpa del personale addetto.

7. Il concessionario dovrà:

- comunicare all'Autorità sanitaria o altro soggetto competente, se previsto dalle vigenti disposizioni in materia, l'installazione dei distributori automatici, per i successivi controlli e per il rilascio dell'eventuale nulla osta;
- fornire all'Amministrazione comunale, contestualmente all'installazione dei distributori automatici, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di contratto, per ogni apparecchiatura installata, la dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, la dichiarazione rilasciata dal costruttore dei distributori automatici riguardo l'anno di costruzione, nonché la documentazione attestante l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti e degli interventi di pulizia, igienizzazione e rifornimento effettuati;
- fornire all'Amministrazione comunale, contestualmente all'installazione dei distributori automatici, in sede di affidamento del servizio ovvero in corso di contratto, l'autorizzazione sanitaria o certificato rilasciati dall'autorità sanitaria o altro soggetto competente, attestante il numero di registrazione in conformità al Regolamento (CE) 852/2004 del deposito/stabilimento dove verranno stoccati i prodotti utilizzati per il rifornimento dei distributori automatici;
- operare in conformità con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Regolamento (CE) 852/2004 e dal D.Lgs. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e verificare costantemente che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alle predette disposizioni;
- provvedere, al fine di eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi di contaminazione dei

- prodotti somministrati, alla pulizia, interna ed esterna, dei distributori automatici e alla loro periodica sanificazione e disinfezione, secondo apposito adeguato piano di interventi;
- nello specifico dovranno essere soddisfatti i requisiti di cui al Capitolo V dell'Allegato II del Regolamento (CE) 852/2004.
8. Il concessionario sarà tenuto a:
- prevedere un adeguato piano di interventi di pulizia e sanificazione delle apparecchiature, da applicare con cadenza periodica, secondo quanto offerto in sede di gara;
 - mantenere le apparecchiature conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e a quelle che saranno emanate in materia;
 - provvedere, su richiesta dell'Amministrazione comunale, a proprie cura e spese, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia degli spazi dagli stessi occupati;
 - assicurarsi che i distributori siano collocati in modo da non ostacolare vie d'esodo;
 - garantire che i prezzi di vendita dei prodotti offerti:
 - a) siano sempre esposti in modo visibile all'utenza;
 - b) siano identici per tipologia di prodotto in tutti i distributori automatici installati presso le sedi comunali;
 - c) restino fissi ed invariati per i primi **12 (dodici) mesi** decorrenti dalla data di inizio attività dopodiché - a seguito di motivata richiesta scritta dell'aggiudicatario basata su adeguata documentazione giustificativa - potranno essere aggiornati con cadenza annuale sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente.

I nuovi prezzi saranno arrotondati per difetto ai 5 (cinque) centesimi di Euro.

L'applicazione dei nuovi prezzi sarà in ogni caso subordinata a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale alla quale è riservata la valutazione della congruità della richiesta sulla base della normativa vigente.

Il predetto processo non potrà mai avere efficacia retroattiva e potrà essere attivato solo qualora l'indice ISTAT abbia subito una variazione dall'inizio del contratto superiore al **5% (cinque per cento)**.

- garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori automatici o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione del denaro indebitamente trattenuto;
- provvedere alle riparazioni e ai ripristini conseguenti a eventuali danni all'immobile e alle relative pertinenze causati dall'installazione e dal funzionamento dei distributori;
- mettere a disposizione un numero di telefono relativo ad un call center con adeguate competenze funzionali e tecniche.

Art. 13 - Manutenzione e rifornimento dei distributori automatici

1. Il servizio di assistenza e manutenzione dei distributori automatici installati ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario il quale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7, si impegna a rispettare i livelli di servizio di cui alla seguente **Tabella D**:

TABELLA D		
Cod.	Parametro di livello di servizio	Tempi di intervento max ⁽¹⁾
1	Per riparazioni dei distributori in caso di guasti e/o malfunzionamenti	Entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale
2	Per la sostituzione del distributore con altro distributore di caratteristiche tecniche uguali o superiori nel caso in cui l'entità del guasto non	Entro e non oltre 4 giorni lavorativi dalla scadenza delle 24 ore lavorative successive

	consenta la riparazione entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione	alla segnalazione
3	Per il rifornimento e/o il riassortimento dei prodotti esauriti	Entro e non oltre 24 ore lavorative dalla segnalazione da parte dell'Amministrazione comunale

(l) Al fine di consentire l'immediata segnalazione di guasti e/o malfunzionamenti o la richiesta di rifornimento e/o riassortimento, su ciascun distributore automatico sarà apposta un'etichetta adesiva con riportati i recapiti telefonici e orari del servizio assistenza (call center)

2. Le attività di rifornimento, pulizia e manutenzione dei distributori automatici dovranno essere in ogni caso eseguiti dal concessionario in tempi e modi tali da minimizzare/eliminare ogni possibile interferenza tra le attività in atto.

3. In ogni caso il concessionario dovrà:

- garantire il rifornimento e/o riassortimento di tutti i prodotti, in modo che non ci sia interruzione nella distribuzione degli stessi, curandone costantemente la qualità e il buon mantenimento, e assicurando che non siano erogati prodotti vicini della scadenza di conservazione;
- eseguire una regolare manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature, allo scopo di mantenere i distributori automatici in perfetta efficienza di lavoro, provvedendo, a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o delle apparecchiature danneggiate o fuori uso, secondo il programma di manutenzione consigliato dal costruttore del distributore automatico.

Art. 14 - Contabilizzazione dei prodotti erogati

1. Il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione comunale, su base annuale, **entro 90 (novanta) giorni** dalla data di decorrenza di ciascuna annualità calcolata come indicato al comma 2 del precedente art. 3, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:

- numero di erogazioni effettuate nell'anno, totali e per tipologia di prodotto, suddivise per punti di ristoro;
- incasso realizzato nell'anno, totale e per tipologia di prodotto, suddiviso per punti di ristoro e distinto per vendite per contanti e vendite con forme diverse ("chiavetta");
- reclami ricevuti.

2. Al riguardo, si rappresenta che i distributori automatici dovranno essere "censiti" online presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 127/2015 e dal provvedimento della stessa Agenzia del 30.06.2016.

Art. 15 - Corrispettivi, revisione dei prezzi e rivalutazione del canone annuo

1. I corrispettivi per il servizio rimarranno a totale ed esclusivo carico dei fruitori con conseguente esonero per l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

2. Il pagamento delle consumazioni potrà avvenire con monete o banconote, con sistema rendi-resto, o a mezzo scheda o chiave elettronica ricaricabile ("chiavetta") ai sensi del comma 4 del precedente art. 11.

3. È prevista la rivalutazione del canone annuo su base ISTAT con cadenza annuale sulla base dell'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi all'anno precedente.

Art. 16 - Giorni ed orari di erogazione del servizio, possibili interruzioni

1. Il servizio dovrà essere eseguito con continuità, tutti i giorni lavorativi, feriali e festivi.

2. Il personale addetto alla manutenzione, alla pulizia ed al rifornimento dei distributori automatici potrà accedere alle sedi comunali dalle ore 8:00. La sua permanenza sarà consentita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività programmate e comunque

non oltre le ore 14:00 (martedì e giovedì fino alle ore 17:30). Detti orari sono indicativi e potranno variare in relazione ad esigenze organizzative dell'Amministrazione comunale.

3. Saranno consentite interruzioni temporanee nell'esecuzione del servizio unicamente nei seguenti casi:

- scioperi del personale del concessionario: in caso di sciopero del personale, agitazioni sindacali, ecc. che rendano impossibile la regolare effettuazione del servizio, il concessionario dovrà darne notizia all'Amministrazione comunale con congruo anticipo o, comunque, non appena egli ne abbia conoscenza; in tal caso, saranno concordate le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati, al fine di garantire le prestazioni minime per il regolare svolgimento del servizio;
- in caso di guasto dei distributori automatici: dovranno comunque essere garantite le prestazioni minime per il regolare svolgimento delle attività. Anche in questo caso, potranno essere concordate, tra il concessionario e l'Amministrazione comunale, in via straordinaria, le soluzioni più idonee a limitare i disagi arrecati;
- interruzione totale del servizio per cause di forza maggiore: le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore o per qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente capitolato speciale (ad esempio la mancanza di energia elettrica e/o per qualsiasi emergenza tecnica e organizzativa), non daranno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Art. 17 - Personale addetto

1. Il personale addetto impiegato per l'esecuzione del servizio dovrà:

- indossare idonee divise, munite di tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con le generalità del lavoratore, la qualifica e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 26, c. 8, del D.Lgs. 81/2008;
- essere in possesso del libretto d'idoneità sanitaria di cui all'art. 37 del D.P.R. 327/1980 recante "Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e s.m.i., in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e delle bevande" o successive rilevanti normative comunali, nazionali e comunitarie ed attenersi alle prescrizioni di cui agli altri articoli del Titolo III (Igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto) del citato D.P.R. 327/1980 o successive rilevanti normative comunali, nazionali e comunitarie;
- osservare scrupolosamente, onde evitare rischi di inquinamento e possibili tossinfezioni alimentari, tutte le procedure igieniche previste dall'autocontrollo e dal sistema HACCP;
- osservare le disposizioni che regolano l'accesso, la permanenza e l'uscita dalle sedi dell'Amministrazione comunale;
- adeguarsi alle disposizioni impartite dal referente dell'Amministrazione comunale e al rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/2008;
- comunicare immediatamente al referente dell'Amministrazione comunale qualunque evento accidentale (p.es. danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'esecuzione del servizio;
- tenere un comportamento professionalmente adeguato e qualificato e improntato, in ogni occasione, alla massima educazione e correttezza;
- assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio;
- provvedere alla riconsegna delle cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'esecuzione del servizio.

2. Il concessionario, almeno **10 (dieci) giorni** prima dell'avvio del servizio, dovrà fornire all'Amministrazione comunale elenco nominativo del personale che sarà impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione. Detto elenco dovrà essere aggiornato ogni qualvolta si verificano modifiche nell'organico impiegato nell'esecuzione del servizio.

3. Il concessionario sarà responsabile della scelta, della distribuzione dei compiti e dell'organizzazione del proprio personale.

Art. 18 - Responsabile/referente del concessionario

1. Il concessionario sarà tenuto ad individuare e comunicare all'Amministrazione comunale, prima della stipula del contratto, il nominativo di uno o più responsabili (titolare e sostituti) del servizio, incaricati di dirigere, coordinare e controllare tutte le attività connesse al servizio e ai quali l'Amministrazione comunale potrà far riferimento, direttamente, per dirimere questioni di carattere generale.
2. Il referente/i dovranno assicurare la propria reperibilità telefonica e pronto intervento 24 ore su 24, 7 giorni su 7, feriale e festivo, e possedere i seguenti requisiti:
 - piena padronanza della lingua italiana, parlata e scritta;
 - adeguata preparazione e formazione professionale, in relazione alle competenze necessarie per l'esecuzione del servizio;
 - possesso dei poteri necessari per la gestione del servizio.
3. Tutte le comunicazioni formali saranno effettuate al referente titolare e s'intenderanno come validamente rivolte ed eseguite, ai sensi e per gli effetti di legge, direttamente al concessionario stesso. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal referente/i, sarà considerato dall'Amministrazione comunale dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del concessionario.
4. In caso d'impedimento o assenza del referente/i, il concessionario dovrà darne tempestiva notizia all'Amministrazione comunale, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del referente/i nel caso in cui gli stessi dovessero risultare inadeguati o inadeguati per il servizio, senza che il concessionario possa sollevare alcuna obiezione.

Art. 19 - Qualità ed igiene del servizio, obblighi normativi

1. Il concessionario, nelle diverse fasi dello svolgimento del servizio, sarà obbligato a svolgere la propria attività nel rigoroso rispetto della normativa igienico-sanitaria nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto degli alimenti e delle bevande da erogare attraverso i distributori automatici a proprio nome, conto e spese, assumendosi tutte le responsabilità verso i fornitori per il pagamento e verso l'Amministrazione comunale per l'igiene, la qualità e le proprietà organolettiche dei prodotti, nonché per la loro conservazione e magazzinaggio.
3. Il concessionario sarà tenuto ad adeguarsi ad eventuali novità normative in materia di igiene di prodotti alimentari e sarà ritenuto responsabile per eventuali avvelenamenti o altre infermità causate ai fruitori del servizio per l'inosservanza delle norme igienico-sanitarie che regolano la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione, la manipolazione e la somministrazione dei cibi e delle bevande.
4. Il concessionario durante l'esecuzione del servizio si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione comunale da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione comunale, dovrà dimostrare di avere ottemperato a tutte le normative cogenti specifiche del settore.
6. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione e/o la non distribuzione di prodotti per i quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione nonché di chiedere alle Autorità sanitarie competenti, senza che il concessionario possa fare alcuna opposizione, l'effettuazione di controlli sulla qualità dei prodotti distribuiti, sull'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e, in genere, su tutto ciò che riterrà necessario per verificare il corretto funzionamento del servizio.
7. In caso di contestazione sull'igiene e la qualità degli alimenti e delle bevande, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, dalle Autorità sanitarie o dai Laboratori di analisi o, per quanto riguarda gli aspetti attinenti la pulizia e l'igiene generale, dai Servizi tecnici dell'Amministrazione comunale.
8. Gli inadempimenti e le violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in

tema d'igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio, saranno contestati formalmente attraverso rapporti di non conformità; il concessionario dovrà provvedervi in merito tempestivamente, nell'arco massimo di 24 ore dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 7 e fatto salvo il diritto di rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale per l'effettuazione delle analisi e il risarcimento per eventuali altri danni.

9. Il concessionario dovrà provvedere, autonomamente e a proprie spese, alla predisposizione ed alla gestione del **programma di autocontrollo** basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), riferito a tutte le fasi in cui si articolerà il servizio oggetto della concessione.

10. Egli dovrà adottare misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici, mettendo in atto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema, compilando tutta la modulistica prevista dal sistema HACCP, atta a dare evidenza della corretta esecuzione delle attività regolamentate.

11. Le eventuali irregolarità, accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo ed i provvedimenti adottati, dovranno essere segnalate all'Amministrazione comunale che, qualora ritenesse insufficienti o inefficaci le misure correttive, potrà richiedere la modifica del programma di autocontrollo.

Art. 20 - Pulizia e manutenzione degli spazi e dei distributori, gestione dei rifiuti

1. Il concessionario dovrà mantenere nel massimo ordine ed in perfetta pulizia gli spazi messi a disposizione dall'Amministrazione comunale ed i relativi distributori automatici, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e del programma di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP.

2. Al riguardo, il concessionario dovrà eseguire, a proprie cure e spese, anche mediante l'utilizzo di personale specializzato nel campo delle pulizie e delle sanificazioni ambientali, tutti gli interventi necessari, periodici o straordinari.

3. Il concessionario dovrà utilizzare prodotti per l'igiene e la pulizia conformi alla vigente normativa sui detergenti (Regolamento CE 648/2004 e D.P.R. 6 febbraio 2009 n. 21) e, nel caso di prodotti disinfettanti o disinfestanti, conformi al D.Lgs. 25 febbraio 2000 n. 174 sui biocidi e al D.P.R. 6 ottobre 1998 n. 392 sui presidi medico-chirurgici.

4. Il concessionario dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni comunali vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

5. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, canaline di scarico, ecc.). Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al servizio oggetto della concessione, i costi per il ripristino degli scarichi saranno totalmente a carico del concessionario.

6. Eventuali rifiuti speciali provenienti dai distributori automatici dovranno essere raccolti e smaltiti, a cura e spese del concessionario, nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea.

7. Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti saranno a totale carico del concessionario, per cui l'Amministrazione comunale sarà completamente sollevata da detti obblighi.

8. Il concessionario dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento dell'impianto elettrico posto al servizio dei distributori automatici, segnalare la necessità di eventuali interventi straordinari e sospendere, in via cautelativa, l'uso dei distributori automatici, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone e/o cose.

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Le attività di valutazione interne sulla qualità e sull'organizzazione del servizio e gli opportuni controlli volti a verificare l'osservanza delle disposizioni contrattuali da parte del concessionario, saranno svolte, anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza, da personale individuato

dall'Amministrazione comunale.

1. Il concessionario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, occupati nel servizio oggetto della concessione, condizioni contrattuali normative e retributive non inferiori a quelle previste dai vigenti, anche se scaduti, CCNL ed eventuali accordi integrativi di comparto o aziendali, nonché le condizioni che dovessero risultare da ogni altro Contratto o Accordo successivamente stipulato, applicabili alla categoria e nella località in cui dovranno svolgersi le prestazioni, nonché dovrà assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali.
2. Il Concessionario dovrà essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale e dovrà fornire, su richiesta dell'Amministrazione comunale, prima dell'inizio del servizio ed ogni qualvolta sia richiesto nel corso di vigenza del contratto, la relativa documentazione giustificativa attestante l'avvenuto adempimento a tali obblighi.

Il Dirigente
Dr. Paolo Ciccarelli